

Tar Lazio, sez. I quater, ord., 19 settembre 2017, n. 9828 – Pres. Mezzacapo, Est. Bottiglieri

L'art. 13 del D.Lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 14 del D.Lgs 33/2013 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*", nel senso di **estendere gli obblighi di pubblicazione on line dei redditi previsti per i titolari di incarichi politici, ai fini della trasparenza amministrativa, anche ai titolari di incarichi dirigenziali pubblici (dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali)**. La norma coinvolge circa 140.000 dirigenti pubblici italiani.

Alcuni dirigenti di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali hanno impugnato gli atti della stessa Autorità volti a dare esecuzione al citato disposto normativo (art. 14 comma 1 bis D.Lgs 33/2013) nella parte in cui stabilisce che le P.A. pubblichino sul proprio sito web i dati dei titolari di incarichi dirigenziali individuati dalla "*lett. c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica ...;*" nonché dalla lett. f) e cioè "*copia dell'ultima dichiarazione dei redditi oscurando i dati eccedenti ..., dichiarazione aggiornata per la pubblicità della situazione patrimoniale ...; dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado ...*".

I ricorrenti hanno chiesto 1) l'annullamento degli atti gravati, previa eventuale disapplicazione della norma citata riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali. In alternativa hanno chiesto al TAR di 2) sollevare in via pregiudiziale la questione di legittimità della norma dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE per violazione del diritto alla vita privata, del diritto alla protezione dei dati personali, del principio di proporzionalità e del principio di finalità sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Trattato UE, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla direttiva 95/46/CE e da regolamento 2016/679. I ricorrenti hanno sollevato 3) la **questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati; all'art. 3 (uguaglianza) "... avendo parificato in modo irragionevole, illogico, irrazionale e arbitrario situazioni molto diverse fra loro (trasparenza delle cariche politiche e trasparenza degli incarichi amministrativi), senza distinguerne la portata degli obblighi di pubblicità online.."** nonché all'**art.13 Cost. (libertà e sicurezza personale) "beni che si ritengono compromessi dalla conoscibilità integrale e diffusa della situazione reddituale e patrimoniale di una persona e della sua famiglia, che pone gli interessati in una posizione di sostanziale rischio per la sicurezza individuale e perpetra ulteriormente anche la violazione del principio di uguaglianza"**.

Il TAR ha ritenuto di non poter annullare gli atti gravati essendo provvedimenti in mera esecuzione di puntuali obblighi di legge, così come ha ritenuto esclusa la possibilità di disapplicare la norma contestata per contrasto con le norme comunitarie, non trattandosi di disciplina self-executing direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati europei. Il Tar ha invece ritenuto **non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dell'art. 14, c. 1-bis e c.1-ter del d. l.vo14 marzo 2013, n. 33, nella parte che prevede la pubblicazione dei redditi dei dirigenti sul sito web dell'Amministrazione.**

Il giudizio è stato rimesso, pertanto, alla Corte Costituzionale.

(a cura dell'avv. Simonetta Cipriani)